

Ordinanza sulla Commissione federale per la protezione NBC (OCNBC)

del 18 giugno 2008 (Stato 15 luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1991¹ sulla radioprotezione,
ordina:

Art. 1 Posizione

¹ La Commissione federale per la protezione NBC (Commissione NBC) è una commissione amministrativa permanente ai sensi degli articoli 4 lettera b e 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni.

² Sul piano amministrativo è annessa all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Art. 2 Compiti

¹ La Commissione NBC svolge i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza al Consiglio federale, ai Dipartimenti e agli uffici federali ad essi subordinati nel campo della preparazione e del coordinamento della protezione NBC di persone, di animali e dell'ambiente;
- b. prende posizione in occasione di procedure di consultazione o indagini conoscitive su atti normativi concernenti il settore NBC o che hanno conseguenze per il settore NBC;
- c. aggiorna periodicamente la strategia per la protezione NBC della Svizzera e propone misure per migliorare la protezione NBC a livello nazionale;
- d. fornisce consulenza agli organi federali e cantonali incaricati della protezione NBC nell'ambito di organizzazioni d'intervento e di soccorso;
- e. in materia di radioprotezione collabora con la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività e con la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari;
- f. in materia di protezione biologica collabora con la Commissione federale per la sicurezza biologica.

² In caso di necessità, il presidente della Commissione informa l'opinione pubblica in merito alle attività della Commissione NBC.

RU 2008 3153

¹ RS 814.50

² RS 172.31

Art. 3 Rendiconto

La Commissione NBC fornisce al Consiglio federale un rendiconto annuale della sua attività.

Art. 4 Composizione

¹ La Commissione NBC consta di al massimo 15 membri.

² Essa si compone di:

- a. un presidente;
- b. un vicepresidente;
- c. altri membri.

³ La scelta dei membri è retta dagli articoli 7–10 dell'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni.

Art. 5 Ufficio

¹ La Commissione NBC dispone di un Ufficio. Questo assiste la Commissione in campo scientifico e amministrativo.

² Dal punto di vista amministrativo, l'Ufficio è subordinato all'UFPP.

³ Esso sottostà alla vigilanza tecnica del presidente della Commissione NBC.

Art. 6 Periti

La Commissione NBC può fare capo a periti per consulenza o per la redazione di rapporti o pareri.

Art. 7 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti della Commissione NBC devono essere iscritti nel preventivo dell'UFPP.

Art. 8 Segreto d'ufficio

I membri della Commissione NBC e i periti di cui si avvale sottostanno al segreto d'ufficio secondo le disposizioni del Codice penale⁴.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 24 gennaio 1990⁵ sulla protezione atomica e chimica coordinata è abrogata.

³ RS 172.31

⁴ RS 311.0

⁵ [RU 1990 278]

Art. 10 Diritto vigente: modifica

Le seguenti ordinanze vengono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 novembre 1983⁶ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari

Art. 18 cpv. 3

...

2. Ordinanza del 22 giugno 1994⁷ sulla radioprotezione

Art. 17 cpv. 2

...

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2008.

⁶ RS 732.33. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁷ RS 814.501. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

